



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 11 del mese di aprile dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 248 del 11/04/2025**

**OGGETTO: STIPULA DI CONTRATTO DI AVVALIMENTO (EX DGR X/6551 DEL 04.05.2017) TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI, IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE, E LA SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI INSUBRIA IN QUALITA' DI SOGGETTO GESTORE, AL FINE DI COMPLETARE LA FILIERA EROGATIVA DELLA COOPERATIVA STESSA**



**OGGETTO: STIPULA DI CONTRATTO DI AVVALIMENTO (EX DGR X/6551 DEL 04.05.2017) TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI, IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE, E LA SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI INSUBRIA IN QUALITA' DI SOGGETTO GESTORE, AL FINE DI COMPLETARE LA FILIERA EROGATIVA DELLA COOPERATIVA STESSA**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta n. 211 in data 12/03/2025 della DIREZIONE SOCIO SANITARIA qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

#### **richiamate:**

- la Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" con la quale Regione Lombardia ridefinisce la filiera dei servizi sociosanitari in una logica di continuità ospedale/territorio, garantendo la presa in carico proattiva del paziente cronico e/o fragile lungo l'intero percorso preventivo, diagnostico-terapeutico e assistenziale;
- le Delibere di Giunta Regionale (DGR. n. X/6164 del 30 gennaio 2017, DGR. n. X/6551 del 4 maggio 2017, DGR. n. X/7038 del 3 agosto 2017, DGR. n. X/7655 del 28 dicembre 2017, nonché le recenti DGR n. XI/6760 del 25 luglio 2022 e DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022) con le quali Regione Lombardia ha regolamentato ed aggiornato il processo di presa in carico dei pazienti cronici da parte di un gestore che deve garantire l'intera filiera erogativa prevista nei piani assistenziali individualizzati dei pazienti, anche, ove necessario, avvalendosi di erogatori terzi già iscritti nell'elenco degli idonei per il ruolo di gestore del servizio sanitario lombardo;

**richiamata**, altresì, la delibera n. XII/2755 del 15/7/2024 "Evoluzione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024" che intende dare nuovo impulso al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili con la quale, tra l'altro:

- viene confermato il ruolo delle Cooperative per i servizi organizzativi e di supporto alla presa in carico dei Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS) aderenti alle stesse;
- è stabilito che gli Enti Erogatori pubblici e privati accreditati a contratto dovranno mettere a disposizione delle Cooperative le agende dedicate alla presa in carico dei pazienti cronici per consentire la prenotazione delle prestazioni programmate nel Piano di Assistenza Individuale (PAI);



- gli Enti erogatori pubblici e privati accreditati a contratto saranno soggetti a monitoraggio continuo riguardo alla disponibilità delle agende riservate alla Presa in Carico (PIC). Analogamente le Cooperative dovranno provvedere alla contrattualizzazione delle agende con gli Enti erogatori pubblici e privati accreditati a contratto;

**preso atto** che:

- ATS Insubria, con proprio decreto n. 554 del 06/10/2017 ha disposto l'iscrizione della Società Cooperativa Medici Insubria (Medici Insubria) nell'elenco degli idonei per il ruolo di gestore;
- ATS Insubria con istruttoria del 29/11/2024 ha rilasciato a Medici Insubria parere di conformità ai sensi della DGR XI/1863/2019 e DGR XII/2755/2024;
- Medici Insubria con sede in Via Pasquale Paoli 3/a – 22100 - Como, costituita da Medici di Medicina Generale afferenti al territorio della provincia di Varese, con nota prot. n. 97205 del 16/12/2024 ha presentato ad ASST dei Sette Laghi in virtù del proprio ruolo di gestore, la richiesta di un incontro durante il quale è stata chiesta la sottoscrizione di un contratto per avvalersi della messa a disposizione di agende dedicate alla presa in carico per consentire la prenotazione e la programmazione delle prestazioni programmate nei PAI redatti dai MMG/PLS ad essa aderenti;

**precisato** che:

- in forza del citato decreto n. 554 del 06/10/2017 Medici Insubria risulta inserita nell'elenco degli idonei al ruolo di gestore;
- ASST dei Sette Laghi risulta inserita nell'elenco degli idonei al ruolo di erogatore;

**rilevato** che, per garantire quanto dichiarato in sede di candidatura, Medici Insubria, nella sua qualità di Ente gestore, intende avvalersi dell'ASST dei Sette Laghi, nella sua qualità di soggetto terzo erogatore, per l'erogazione di prestazioni mediante sottoscrizione di apposito contratto;

**considerato** che nel rispetto delle disposizioni regionali, in particolare della DGR n. X/6551 del 4 maggio 2017, per la contrattualizzazione del rapporto tra Enti gestori ed Enti erogatori, l'ASST Sette Laghi e Medici Insubria hanno condiviso il testo del contratto in oggetto, per il completamento della filiera erogativa garantita dalla Cooperativa stessa e, pertanto, per garantire tutte le prestazioni e le fasi della presa in carico di pazienti cronici e/o fragili;

**ritenuto**, per quanto sopra descritto, di proporre la stipula del contratto comprensivo dell'elenco delle prestazioni oggetto di interesse, allegato alla presente quale parte integrante, con Medici Insubria, in qualità di ente gestore, al fine di completare la filiera erogativa della Cooperativa stessa, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione del contratto e fintanto sussistano i requisiti di idoneità in capo alla Cooperativa aderente, salva la facoltà di recesso disciplinata dal contratto stesso;

**precisato** che:

- il suddetto contratto tra ASST dei Sette Laghi e Medici Insubria non genera alcun rapporto di natura economica. Le prestazioni specialistiche previste nel PAI ed erogate ai sensi del contratto sono remunerate nel rispetto delle regole regionali relative al finanziamento del sistema socio-sanitario ed alla compartecipazione alla spesa;



- ASST Sette Laghi si impegna a garantire esclusivamente tutte le prestazioni e le fasi della presa in carico di pazienti cronici e/o fragili previste nell'allegato unito al sopra richiamato contratto;
- la responsabilità nei confronti dell'ATS in ordine alla corretta esecuzione del patto di cura e del PAI è posta in capo alla Medici Insubria mentre l'ASST dei Sette Laghi risponde per la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nei termini previsti dall'ordinamento generale di settore e dal contratto di servizio, istituzionale o di scopo;

**evidenziato** che il Dott. Niccolo' Valli, in qualità di Direttore della S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali è stato individuato quale referente per l'attuazione del contratto;

**dato atto** che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**visto** il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare il contratto con la Società Cooperativa Medici Insubria, in qualità di ente gestore, comprensivo dell'elenco delle prestazioni oggetto di interesse, allegato alla presente quale parte integrante, al fine di completare la filiera erogativa della Cooperativa stessa, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione del contratto e fintanto sussistano i requisiti di idoneità in capo alla Cooperativa aderente, salva la facoltà di recesso disciplinata dal contratto stesso;
2. di individuare il Dott. Niccolo' Valli, in qualità di Direttore della S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali quale referente per l'attuazione del contratto;



3. di dare mandato alla S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali di provvedere agli adempimenti consequenziali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEI SETTE LAGHI**  
**Cod.Fisc. e Partita I.V.A. n 03510050127**  
**Sede legale: Viale Borri, 57 - 21100 Varese (VA)**

**CONTRATTO DI AVVALIMENTO (ex DGR X/6551 del 04.05.2017)**

Fra la Società Cooperativa Medici Insubria (di seguito denominato anche “Ente gestore” o “Cooperativa”) con sede legale in Via Pasquale Paoli 3/a - 22100 Como, C.F. e Partita IVA n. 03345970135, rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott. Gianni Martino Clerici, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società stessa

e

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi (di seguito denominato anche “ASST” o “Ente erogatore”), con sede legale in Varese, viale Borri n. 57, C.F. e Partita IVA n 03510050127, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Micale, giusta la D.G.R.L. n. XII/1636 del 21.12.2023, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell’Azienda stessa;

Insieme le “Parti”;

**PREMESSO**

- che la legge regionale n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009,n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ridefinisce la filiera dei servizi sociosanitari in una logica di continuità ospedale/territorio, garantendo la presa in carico proattiva del paziente cronico e/o fragile lungo l’intero percorso preventivo, diagnostico- terapeutico e assistenziale;
- che la Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. n.X/6164 del 30 gennaio 2017, D.G.R. n.X/6551 del 4 maggio 2017,D.G.R. n. X/7038 del 3 agosto 2017 e D.G.R. n. X/7655 del 28 dicembre 2017, nonché con le recenti DGR n.XI/6760 del 25 luglio 2022 e DGR n.XI/7758 del 28 dicembre 2022 ha regolamentato ed aggiornato il processo di presa in carico dei pazienti cronici da parte di un Gestore che deve garantire l’intera filiera erogativa prevista nei piani assistenziali individualizzati dei pazienti, anche, ove necessario, avvalendosi di erogatori terzi già iscritti nell’elenco degli idonei per il ruolo di gestore del servizio sanitario lombardo;
- che con la D.G.R. n. XII/2755 del 15.07.2024 ha ridefinito l’evoluzione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31.01.2024 confermando il ruolo delle Cooperative per i servizi organizzativi e di supporto alla presa in carico dei MMG/PLS aderenti alle stesse ;
- che l’ATS Insubria, con propria Deliberazione del Direttore Generale n.554 del 06.10.2017, a seguito di valutazione della candidatura, aveva disposto l’iscrizione della Società Cooperativa Medici Insubria nell’elenco degli idonei per il ruolo di gestore;
- che Società Cooperativa Medici Insubria comunicava ad ASST Sette Laghi che ATS Insubria con istruttoria del 29.11.2024 aveva rilasciato a Società Cooperativa Medici Insubria parere di conformità ai sensi della DGR n. XI/1863/2019 e DGR n. XII/2755/2024;
- che Società Cooperativa Medici Insubria è costituita da Medici di Medicina Generale afferenti al territorio della provincia di Varese e ciascun Medico risulta in assenza di conflitto di interesse con l’ASST dei Sette Laghi;
- che, per garantire quanto dichiarato in sede di candidatura, l’Ente gestore intende avvalersi dell’Ente erogatore per l’erogazione di prestazioni mediante sottoscrizione di apposito contratto raccordandosi, per le attività inerenti alla riserva di agende dedicate con l’ Ente erogatore;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue

### **ART.1 VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART.2 OGGETTO**

L'Ente gestore, si avvale dell'ASST, Ente erogatore, al fine di completare la propria filiera erogativa e, pertanto, garantire tutte le prestazioni e le fasi della presa in carico di pazienti cronici e/o fragili. La responsabilità ultima nei confronti dell'ATS in ordine alla corretta esecuzione del patto di cura e del Piano di Assistenza Individuale (PAI) è posta in capo all'Ente gestore mentre l'ASST risponde per la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nei termini previsti dall'ordinamento generale di settore e dal contratto di servizio, istituzionale o di scopo.

### **ART.3 CARATTERISTICHE**

Per le finalità di cui all'art.1, l'ASST garantisce all'Ente gestore su conforme richiesta, l'esecuzione di prestazioni specialistiche accreditate e a contratto, da rendersi in favore di pazienti che hanno sottoscritto il patto di cura con l'Ente gestore ed in relazione a prestazioni previste nel PAI redatto dalla Cooperativa stessa. L'Ente gestore potrà avvalersi di ASST al fine di completare la propria filiera erogativa nelle diverse discipline indicate nell'Allegato che forma integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Ente gestore per il tramite del suo Centro Servizi, si impegna a prenotare le prestazioni contenute nei PAI utilizzando le agende esposte al sistema di prenotazione regionale (mediante il GPOPE).

Qualora l'Ente gestore dovesse riscontrare che i tempi garantiti dalle agende esposte non siano adeguati alla pianificazione annuale del PAI, ovvero le prestazioni di interesse dovessero avere tempi di attesa maggiori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), segnalerà con cadenza mensile le criticità al Direttore della SC Area Accoglienza e CUP Aziendali dell'Ente erogatore al fine di trovare soluzioni condivise.

### **ART.4 REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Tra l'Ente gestore e l'ASST non intercorre alcun rapporto di natura economica. Le prestazioni specialistiche previste nel PAI ed erogate ai sensi del presente contratto, sono remunerate nel rispetto delle regole regionali relative al finanziamento del sistema socio-sanitario ed alla compartecipazione alla spesa.

### **ART.5 DURATA**

Il presente contratto ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fintanto sussistano i requisiti di idoneità in capo alla Cooperativa aderente, certificati dall'ATS, salva la facoltà delle Parti di recedere dallo stesso come previsto dal successivo art. 8.

### **ART.6 PRENOTAZIONE E RENDICONTAZIONE**

L'attività di prenotazione verrà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma GPOPE, strumento ufficiale messo a disposizione da Regione Lombardia, che rappresenta il sistema di riferimento per la gestione delle prenotazioni.

L'Ente gestore avrà un ruolo fondamentale nell'assicurare una gestione ottimale degli slot di prenotazione, con l'obiettivo di sfruttare al meglio ogni slot disponibile. Gli slot non utilizzati

dall'Ente gestore nei 10 giorni antecedenti l'erogazione delle prestazioni torneranno nella disponibilità di ASST.

#### **ART.7 REFERENTI**

Ente gestore e ASST individuano, quali Referenti per i rapporti scaturenti dal presente contratto, rispettivamente per la Cooperativa il Dirigente Responsabile del contratto nella persona di Clerici Gianni Martino e per ASST il Direttore della SC Area Accoglienza e CUP Aziendali Dott. Niccolò Valli.

Ai Referenti spetta il compito di monitorare la corretta esecuzione del contratto e proporre ad ASST eventuali modifiche/integrazioni finalizzate a migliorare la presa in carico. Il Referente dell'Ente gestore si impegna, altresì, a raccogliere le dichiarazioni di ciascun Medico di Medicina Generale aderente alla Ente gestore, con la quale si attesta la mancanza di conflitto di interesse con l'ASST.

#### **ART.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le Parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato e/o integrato, previa comunicazione e informazione all'Ente gestore, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali o della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura di ASST, incidenti sul contenuto dello stesso.

In tali casi l'Ente gestore ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione, da notificare all'ASST con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ASST ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto previa dichiarazione da comunicarsi al gestore tramite PEC, in qualsiasi momento, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo a livello regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
- reiterati inadempimenti dell'Ente gestore;
- venir meno del possesso dei requisiti previsti per il ruolo di gestore e di erogatore a seguito di apposito provvedimento dell'ATS Insubria;
- grave violazione documentata delle norme in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;
- grave violazione documentata dei principi generali contenuti nel codice di comportamento di cui al successivo art.9.

#### **ART.9 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Ente gestore si impegna a far conoscere ai propri collaboratori e a far rispettare i principi generali enunciati nel Codice di Comportamento predisposto dall'ASST e pubblicato sul sito aziendale:[www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it).

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Ente erogatore a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile.

#### **ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini del presente atto, ciascuna Parte tratterà i dati personali in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutti i dati oggetto di trattamento saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dal Considerando 39 GDPR, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 GDPR.

L'Ente gestore, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'Ente erogatore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Titolare del trattamento (Ente gestore), inoltre, rende ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei loro dati previste dagli artt. 13 e 14 GDPR.

L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dall'Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e dai suoi allegati costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Responsabile e darà luogo a legittima causa di risoluzione del contratto in essere, nonché di risarcimento del danno.

Le Parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizione di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione. I dati personali forniti dalle Parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa in materia di trasparenza e non saranno trasferiti all'estero.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

### **ART.11 CONTROVERSIE**

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine agli obblighi scaturenti dal presente contratto e, laddove non si addivenisse ad un'intesa, ad esperire un tentativo di mediazione presso un organismo qualificato avente sede in Varese.

### **ART.12 CLAUSOLA DI CHIUSURA**

Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile, alle norme di legge e delibere regionali vigenti in materia.

### **ART.13 SOTTOSCRIZIONE**

Il presente contratto è redatto in formato elettronico, sottoscritto dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990, e s.m.i., e verrà registrata in caso d'uso. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico dell'Ente gestore.

Il Direttore Generale  
ASST dei Sette Laghi

Il Legale Rappresentante  
Società Cooperativa Medici Insubria

Allegato al **CONTRATTO**  
fra la Società Cooperativa Medici Insubria e ASST dei Sette Laghi

SPECIALITA'	PRESTAZIONE	ARCISATE	AZZATE	LAVENO MOMBELLO	LUINO	SESTO CALENDE	TRADATE	VARESE	Totale complessivo	15%
CARDIOLOGIA	ELETTROCARDIOGRAMMA	246	206	149	354	489	487	654	2585	388
CARDIOLOGIA	VISITA CARDIOLOGICA + ECG	266	114	75	359	654	163	795	2426	364
CARDIOLOGIA	ECOCARDIOGRAFIA COLORDOPPLER A RIPOSO	121	7	35	112	187	254	479	1195	179
RADIOLOGIA / MEDICINA INTERNA /CHIRURGIA VASCOLARE /CARDIOLOGIA	ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO	100	5	44	124	209	233	391	1106	166
RADIOLOGIA	ECOGRAFIE VARIE	143	48	35	124	226	140	288	1004	151
PNEUMOLOGIA	SPIROMETRIA GLOBALE	86	51	39	121	132	43	169	641	96
OCULISTICA	ESAME DEL FUNDUS OCULI	85	21	26	50	178	131	122	613	92
CARDIOLOGIA	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO	92	28	16	88	156	37	113	530	80
RADIOLOGIA	MAMMOGRAFIE	39	20	12	61	81	33	128	374	56

DIABETOLOGIA	VISITA DIABETOLOGICA	44		9	16	52	47	22	190	29
PNEUMOLOGIA	VISITA PNEUMOLOGICA + SPIROMETRIA	21	1	5	29	54	16	57	183	27
RADIOLOGIA	RX VARIE	31	10	1	19	58	10	25	154	23
CARDIOLOGIA / MEDICINA INTERNA	MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER PRESSORIO)	28			20	52		43	143	21
CARDIOLOGIA	ELETTROCARDIO GRAMMA DINAMICO (HOLTER)	14		2	15	25	18	49	123	18
ENDOCRINOLOGIA	VISITA ENDOCRINOLOGICA	31	1	8	8	23	11	24	106	16
NEUROLOGIA	VISITA NEUROLOGICA	9	7	2	6	8	25	26	83	12
GASTROENTEROLOGIA	VISITA GASTROENTEROLOGICA	14	10		7	24	6	8	69	10
OCULISTICA	VISITA OCULISTICA + FUNDUS	2		1	12	7	14	31	67	10
MALATTIE INFETTIVE	VISITA INFETTIVOLOGICA	14	4	1	3	21	3	4	50	8
ONCOLOGIA	VISITA ONCOLOGICA	6	1		5	6	23	4	45	7

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 248 del 11/04/2025

**OGGETTO:** STIPULA DI CONTRATTO DI AVVALIMENTO (EX DGR X/6551 DEL 04.05.2017) TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI, IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE, E LA SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI INSUBRIA IN QUALITA' DI SOGGETTO GESTORE, AL FINE DI COMPLETARE LA FILIERA EROGATIVA DELLA COOPERATIVA STESSA

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 11/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Calicchio Giuseppe - Responsabile del procedimento DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa**

**Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria**

**Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Monteverdi Annarita